

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BOLOGNA – AREA WELFARE E
PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA' E L'ASSOCIAZIONE
..... BOLOGNA PER LA CONCESSIONE DI UN
IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SCANDELLARA N. 54,
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI A FINALITA' SOCIALE
DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE**

Tra

il Comune di Bologna - C.F. n. 01232710374 - rappresentato dal Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità, Dott..... - che interviene nel presente atto, in virtù dell'ordinanza PG. 360655/2016, per dare attuazione alla determinazione P.G.n.;

e

..... nato il a e residente in via
(C.F. n.), in qualità di legale rappresentante dell'Associazione
(in seguito "Associazione") con sede in via, C.F. n.;

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale P.G. n. è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione di un immobile di proprietà comunale per lo svolgimento di attività istituzionali a finalità sociali di prevenzione e tutela della salute;

Con determinazione dirigenziale P.G. n..... è stato approvato il verbale dell'istruttoria per l'assegnazione dell'immobile, con contestuale assegnazione dell'immobile come dettagliato all'articolo 3;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Scopo della presente convenzione è lo svolgimento da parte di Associazione iscritta all'Elenco Comunale delle Libere Forme Associative, sezione tematica attività socio sanitarie, di attività di prevenzione e tutela della salute, per lo svolgimento di servizi di primo soccorso e per progetti di educazione, prevenzione e promozione della salute legati anche alle azioni di risposta alle emergenze sanitarie.

Art. 3 – Immobile oggetto di concessione

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 viene concesso l'immobile situato in Bologna, via Scandellara n. 54, codice inventario B374 identificato al catasto fabbricati Foglio 173 Mappale 12 Subalterno 2-3-4-5 - Foglio 173 Mappale 352 parte.

L'immobile, con esclusione delle porzioni inagibili, è costituito da: Piano terra 262,32 mq - Piano primo 210,32 mq - Tettoia 200,00 mq - Area verde 653,00 mq circa - Area di manovra 636,00 mq circa.

La sua composizione è quella di cui alla planimetria allegata (allegato 1), parte integrante della presente convenzione. Si comprende nell'area di pertinenza dell'edificio, una fascia avente larghezza di circa 2,5 mt e lunghezza di circa 20 mt

evidenziata in planimetria con barratura verde, al fine di dotare l'edificio stesso di un'autonoma zona di passaggio e per eventuali manutenzioni. La zona è attualmente interdetta all'accesso di persone e cose, a causa della collabenza di parti strutturali.

Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005, così come modificato dal D.L.n. 63/2013 convertito con modifiche nella L. n. 90/2013 e dal D.L. n. 145/2013, l'immobile è soggetto all'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica, per la disciplina del quale si rinvia all'art. 7 dell'avviso pubblico. L'attestato di prestazione energetica n. valido fino al è allegato al presente atto.

Il gestore ha l'obbligo di affiggere con evidenza il certificato di prestazione energetica all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

Gli spazi saranno concessi nello stato di fatto e di manutenzione, anche impiantistica, in cui si trovano e di cui l'Associazione ha preso preventiva visione e conoscenza.

Art. 4 - Vincoli alla utilizzazione dell'immobile

L'Associazione utilizzerà i locali cui al precedente art. 3 esclusivamente per svolgere le attività e per le finalità descritte al precedente art. 2, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

Art. 5 - Durata

La concessione avrà decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione e dalla contestuale consegna dell'immobile.

La durata della convenzione è stabilita in anni

Alla scadenza del contratto il bene immobile sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto all'Associazione all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza della presente convenzione, l'Associazione non provveda alla riconsegna dell'immobile libero e sgombero da persone e cose, essa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

Il Concessionario potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato. E' fatta salva la possibilità del Comune di Bologna, per sopravvenute e motivate necessità, di recedere dalla presente concessione con un preavviso di 6 mesi.

Art. 6 - Corrispettivo

Il canone annuo di concessione, pari al valore locativo di riferimento speditivo dell'immobile, è determinato in Euro 19.800,00 più IVA 22%.

Qualora il bene venga assoggettato ad interventi di consolidamento e ristrutturazione edilizia funzionali a recuperare la fruibilità degli spazi originari, il VLR dovrà essere rideterminato a conclusione degli stessi.

Il canone dovuto, come definito in base al punteggio ottenuto nella valutazione delle domande, è di Euro (...,00) più IVA 22%, pari ad un abbattimento del ...

L'importo relativo al canone annuo sarà soggetto ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale adeguamento verrà applicato automaticamente, senza necessità di apposita comunicazione e con applicazione della percentuale riferita al mese precedente rispetto a quello di sottoscrizione della presente convenzione.

Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione deve versare una somma pari a 2 mensilità del canone già abbattuto, a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nella convenzione.

Il deposito cauzionale sarà svincolato alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 7 Oneri e obblighi a carico dell'associazione

Sono a carico dell'Associazione assegnataria:

- il pagamento del canone annuo di concessione dell'immobile, eventualmente abbattuto;
- tutte le spese per le utenze (acqua, luce, riscaldamento, utenze telefoniche e telematiche) e le spese per le volturazioni delle utenze connesse e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile e conseguentemente tutti i rapporti per la gestione delle stesse; qualora ci siano utenze intestate al Comune di Bologna e non sia possibile l'intestazione diretta all'associazione, l'Assegnatario procederà a un rimborso al Comune di Bologna relativo ai consumi effettuati;

- tutte le spese per le imposte e le tasse (compresa la TARI) connesse e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile e conseguentemente tutti i rapporti per la gestione delle stesse, nonché altri tributi e/o tasse che dovessero essere istituite nel periodo di vigenza dell'assegnazione;
- l'attrezzatura e gli arredi necessari alla realizzazione delle attività;
- tutte le spese inerenti la convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, ecc.);
- l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso;
- la manutenzione ordinaria dei locali assegnati, compresa la custodia e pulizia. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere l'immobile in stato da servire all'uso convenuto, ivi inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria, che devono essere preventivamente autorizzati dall'Unità Tecnica competente del Comune di Bologna.

Art.8 Obblighi a carico dell'associazione

L'associazione dovrà inoltre:

- realizzare il progetto di attività presentato nella domanda di assegnazione degli spazi;
- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla presente convenzione e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;
- presentare annualmente all'Ufficio preposto dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità una relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno precedente con particolare riguardo alle finalità per cui il bene è concesso, corredata da rendicontazione relativa all'ultimo bilancio approvato. La relazione e i documenti di rendicontazione economica/sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione o della capogruppo nel caso di associazioni riunite. L'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso e alla sua utilizzazione, che l'Associazione si impegna a fornire;
- concordare le modalità di pubblicazione dei dati ai fini di garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività ed iniziative promosse e svolte dall'Associazione per le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione;
- dare adeguata evidenza attraverso i propri strumenti comunicativi (sito Internet, pubblicazioni, ecc.) del canone che sarà pagato all'Amministrazione comunale, della percentuale di abbattimento, delle attività svolte. L'utilizzo del logo del Comune deve essere richiesto e autorizzato;

- rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, custodendo con diligenza i locali assegnati;
- non adibire gli spazi concessi, o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, ovvero non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali, ad esempio, slot machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possono procurare dipendenza;
- l'inottemperanza di tali prescrizioni è motivo di revoca.

Art. 9 Interventi di manutenzione straordinaria a carico dell'Assegnatario

In conseguenza dell'evento sismico del maggio 2012 parte dei locali dell'immobile di via Scandellara n. 54 risultano inagibili, non pienamente idonei allo svolgimento delle finalità sopra descritte, e quindi necessitano di significativi interventi di manutenzione straordinaria. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme associative, si stabilisce che tali interventi, volti a rendere nuovamente agibile l'immobile, dovranno essere eseguiti dall'assegnatario individuato previa redazione di progetto esecutivo ai sensi del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. da sottoporre preliminarmente all'approvazione degli uffici comunali competenti ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione patrimoniale. Il progetto dovrà essere poi dotato delle ulteriori autorizzazioni/pareri previsti dalla vigente normativa edilizia e urbanistica previa verifica dei precedenti edilizi.

L'assegnatario darà poi corso ai lavori certificandone la buona regola d'arte tecnica e contabile mediante la redazione di certificato di regolare esecuzione ad opera del tecnico incaricato della direzione lavori. La approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ufficio comunale competente permetterà

l'applicazione dello scomputo della spesa dal canone di concessione. Nulla è dovuto all'assegnatario del bene alla scadenza della concessione se lo scomputo dal canone della spesa sostenuta non ha permesso il recupero dell'intero importo speso.

Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Le opere minime di manutenzione straordinaria da realizzare sull'immobile sono almeno le seguenti:

- intervento sui solai lignei, che preveda tra le altre cose la realizzazione di nuova soletta collaborante, rinforzo delle travi di orditura principale e realizzazione di portali in acciaio in corrispondenza dei vani porta al piano terra, comprensivo della demolizione -con rimozione dei materiali di risulta- di quanto necessario alla realizzazione dei lavori e completo rifacimento di quanto demolito;
- intervento sulle murature: interventi di ripristino delle murature portanti lesionate e demolizione e ricostruzione delle pareti divisorie della zona servizi igienici, comprensivo della demolizione -con rimozione dei materiali di risulta- di quanto necessario alla realizzazione dei lavori e completo rifacimento di quanto demolito;

- intervento sulla copertura: sussistendo un comportamento di tipo “spingente” della copertura, si richiede un approfondimento delle caratteristiche delle strutture che determinano tale comportamento e la definizione dei relativi interventi, con rimozione del cassonetto in tavelle di laterizio di chiusura dello sporto di gronda;
- Intervento sulla fondazione: constatata la presenza di una serie di cedimenti differenziali dovuti alla precaria situazione fondale, si richiede l'esecuzione di un'adeguata indagine geologica e geotecnica volta alla diretta individuazione ed esecuzione dei necessari interventi di consolidamento;
- Esecuzione di sondaggi, posa flessimetri, prove di carico sui solai e prove con spirali laterali per evidenziare eventuali spostamenti al fine di verificare la necessità di ulteriori interventi di consolidamento;
- Collaudo statico del fabbricato attestante l' idoneità statica e sismica dello stesso secondo normativa vigente.

Il costo stimato oscilla in via indicativa tra un minimo di euro 600.000 e un massimo di euro 650.000, comprensivi di oneri sicurezza e Iva esclusa; non saranno prese in considerazione progetti di fattibilità tecnica ed economica di importo superiore a 700.000 euro , oneri sicurezza inclusi e Iva esclusa

Sara' cura del gestore mantenere un libro di manutenzione ordinaria e straordinaria in cui vengono descritte le opere eseguite nel corso della concessione con i relativi attestati di regolare esecuzione / o controllo.

La realizzazione di queste opere è sottoposta all'autorizzazione preventiva, alla vigilanza e all'approvazione finale da parte dell'Unità Tecnica competente del Comune di Bologna, ai fini della determinazione dell'effettiva entità delle opere

eseguite da portare a scomputo del canone di concessione previsto tutto come meglio descritto nei capoversi precedenti.

Il costo delle opere di manutenzione straordinaria eseguite verrà portato a scomputo del canone di concessione dell'immobile come sopra descritto, fatte salve le rideterminazioni dovute all'adeguamento ISTAT del canone.

Le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale. La realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria non darà luogo a una rideterminazione del canone di concessione stabilito.

La manutenzione straordinaria di quanto realizzato sarà a carico dell'associazione fino a scadenza contrattuale.

Art. 10 Responsabilità – Coperture assicurative

L'assegnatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente avviso.

L'assegnatario esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il soggetto gestore stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità al momento della sottoscrizione della convenzione.

Dovranno essere garantite dall'assegnatario le coperture assicurative come di seguito indicate.

1) In relazione ai lavori di straordinaria manutenzione, Polizza per rischi di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR Contractor All Risks") secondo quanto previsto dall'art.103, comma 7, del Codice, che dovrà essere

fornita con validità per tutta la durata dei lavori stessi a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante e dal committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e da qualsiasi causa determinati, comprese le azioni di terzi, gli errori di progettazione e calcolo, gli eventi naturali e le cause di forza maggiore.

Sezione A (copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione)

Partita 1) Opere : per una somma assicurata pari all'importo dei lavori stimato in max 650.000,00;

Partita 2) Opere ed impianti preesistenti: 650.000,00;

Partita 3) Spese di demolizione e sgombero: 65.000 + 10% valore della partita 2;

Sezione B (copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione)

Massimale non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.

Tale polizza deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza deve inoltre prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- RC incrociata;
- Novero degli assicurati : contraente, committente, subappaltatori, e comunque tutti coloro che partecipano ai lavori;
- Sono da considerarsi terzi anche i proprietari dei beni sui quali si eseguono i lavori

Rimane inteso che tale polizza dovrà includere anche i danni causati all'Amministrazione, ai beni, ai dipendenti e consulenti dell'Amministrazione ed a terzi, imputabili a responsabilità dell'Affidatario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori affidati in concessione.

2) Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per quanto attiene ai rischi della gestione

L'Affidatario assume la qualità di custode dell'immobile, oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo.

L'Affidatario assume ogni responsabilità in relazione all'immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione dell'Affidatario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo.

L'Affidatario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro

- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

* conduzione degli immobili, dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;

* committenza di lavori e servizi in genere;

* Rc derivante dalla preparazione, somministrazione e smercio di cibi e bevande;

* organizzazione di manifestazioni culturali o altre;

* danni a cose in consegna e/o custodia;

* danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;

* danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

* danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;

* danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione, compresa la responsabilità personale degli stessi;

* interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

* inquinamento accidentale;

* danno biologico;

* danni non rientranti nella disciplina “INAIL”;

* Clausola di “Buona Fede INAIL”.

3) Polizza Incendio e rischi accessori:

per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in comodato e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi) di Euro 856.800,00 compresa garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro, per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

L'Amministrazione è altresì esonerata da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'Immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.

Art. 11 Cause di risoluzione, decadenza

L'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione assegnataria, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta, nonché inottemperanza degli obblighi previsti all'art.8 della presente convenzione;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, nonché mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative; gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre 90 giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza di diritto della concessione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

Art. 12 Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo n. 679/2016 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna,

per il Comune di Bologna

Capo Area Welfare e Promozione del

Benessere della Comunità

per l'Associazione

Il Legale Rappresentante